

## IL DIRIGENTE

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27 febbraio 2002, esecutiva, con la quale si approvava il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2002;

Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 47 dell'1.7.2002 e n. 57 del 4.9.2002 nonché quelle della Giunta Comunale n. 96 del 10.7.2002, n. 134 del 2.10.2002 n. 160 e n. 161 del 27.11.2002, assunte con i poteri del Consiglio e dal medesimo ratificate entro i termini di legge, con le quali si approvavano gli assestamenti al Bilancio di Previsione 2002;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno n. 8 del 19.12.2002 con il quale viene differito al 31 marzo 2003 il termine, per l'adozione della deliberazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2003;

Richiamato l'art. 163 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 comma 3 che testualmente recita: "Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato, sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato";

Richiamato l'art. 163 del D.lgs 18.8.2000 nr. 267 che al comma 1 recita: "nelle more di approvazione del bilancio di previsione ..... omissis. Gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non

superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi";

Vista la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Rimini in merito al ricorso presentato dai signori Fronzi Ramon e Fronzi Valentino di Cattolica contro il Comune di Cattolica del verbale di contestazione n. 000105/1/01 emesso dai Vigili Urbani del Comune di Cattolica per la violazione dell'art. 145 commi 1 e 10 C.di S.;

Considerato che con tale sentenza il Giudice di Pace di Rimini accoglieva il ricorso come sopra evidenziato, dichiarava nullo il verbale e condannava il Comune di Cattolica al pagamento, a favore dei ricorrenti, delle spese del giudizio liquidandole equitativamente nella misura di euro 150,00;

Ritenuto di dover liquidare tale spesa;

Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;

#### D E T E R M I N A

- 1) - di liquidare e pagare all'avv.to Stefano Leardini, per i motivi specificati in premessa, la somma complessiva di Euro 256,54 per rimborso spese di giudizio;
- 2) - di imputare la spesa di Euro 256,54 al Cap. 270.002 "Incarichi professionali, consulenze e altre prestazioni di servizio" del bilancio 2003 - impegno n. 704 -;
- 3) - di dare atto che gli impegni di spesa sono assunti nel rispetto di quanto disposto dall'art. 163 comma 1 del Decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000;
- 4) - di individuare nella dirigente Imelde Ugolini la responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;